

ASSOCIAZIONE "Formazione & Futuro ONLUS"

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale riunione assemblea ordinaria del 06/10/2023



In data 06/10/2023, alle ore 10:00 si è riunito presso la sede sociale Crocefisso n.9, 73042 Casarano (Le) l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Formazione & Futuro Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazione delle integrazioni ricevute dall'ufficio RUNTS circa l'invio della pratica di iscrizioni al Registro;
- modifiche statutarie per conformare lo Statuto alle integrazioni ricevute secondo il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore ed alle integrazioni ricevute;

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Sig. Paolo Trani, funge da Segretario il Sig. Marco Margarito.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle integrazioni ricevute via pec dall'ufficio RUNTS di competenza il giorno 07/09/2023, in cui si richiedono delle integrazioni allo Statuto già precedentemente modificato secondo il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e registrato il 13/10/2020 presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di competenza territoriale.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente ed il nuovo testo dello statuto viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore. La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.55, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE & FUTURO APS

Art. 1

Costituzione

- a) È costituita, nel numero minimo dei soci previsti dalla legge, l'Associazione di promozione sociale denominata "Formazione & Futuro APS" con sede nel comune di Casarano (Le). Ove previsto, la denominazione ricomprenderà l'acronimo di ETS, in seguito a iscrizione al RUNTS secondo i termini di legge.
- b) L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
- c) La durata dell'Associazione è illimitata.
- d) Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona;
- e) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2

Scopi e attività

- a) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- b) Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

c) In particolare, l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- incentivare, sostenere e supportare giovani e meno giovani "svantaggiati", attraverso attività di formazione e istruzione, che intendono creare iniziative imprenditoriali in proprio o sono alla ricerca di sbocchi occupazionali nei diversi settori. Per il raggiungimento degli obiettivi sociali, l'Associazione svolge le proprie attività istituzionali e connesse, perseguendo la vocazione solidaristica e di utilità sociale, nell'ambito della formazione e istruzione, rivolgendosi alle seguenti categorie di lavoratori svantaggiati (così come definiti ai commi 18 e 19 di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) N. 800 del 6 agosto 2008, e dalle norme tempo per tempo), ovvero:
 - chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
 - lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile

- lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi, ovvero «lavoratori molto svantaggiati».

d) Inoltre, l'Associazione si rivolge ai soggetti svantaggiati:

- le persone detenute, in esecuzione penale esterna o ex detenute;
- le persone inserite in liste di mobilità e lavoratori percettori di indennità di mobilità in deroga;
- i soggetti in situazione di tossicodipendenza, ex-tossicodipendenza e alcool dipendenza;
- le persone in cerca di occupazione riconosciute invalide, o portatori di handicap psichici o sensoriali;
- disoccupati di lunga durata, da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni;
- i lavoratori a cui manchino non più di cinque anni per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia.

e) L'Associazione realizza i propri scopi con le attività di seguito presentate, elenco puramente esemplificativo e non esaustivo:

- organizza e gestisce corsi di formazione e corsi tecnico-pratici, anche con la collaborazione con altri organismi ed enti di formazione, in tutti i settori dell'attività e dei servizi;
- organizza e gestisce corsi di istruzione a qualsiasi livello e per qualsiasi età;
- promuove percorsi di formazione e riqualificazione professionale in tutti i settori dell'attività produttiva o dei servizi, nonché di orientamento, aggiornamento e specializzazione in qualsiasi ambito lavorativo;
- promuove e accompagna, offrendo un servizio di formazione e tutoraggio, iniziative e idee imprenditoriali dei propri iscritti;
- Stipula accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- Collabora con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- Svolgimento delle attività utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

f) Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

g) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.



Risorse economiche

- a) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- eredità, donazioni e legati;
 - quote e contributi degli associati
 - contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali, quali vendita di prodotti e servizi-
- b) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento;
- c) Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- e) L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;
- g) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno;
- h) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117-17. La pubblicazione del Bilancio viene effettuata dal Presidente, qualora ne sia previsto l'obbligo secondo le disposizioni di legge.

Art.4

Soci e Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

- 
- a) Il numero degli aderenti è illimitato.
 - b) Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro purché il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle APS aderenti.
 - c) Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale da versare entro gennaio dell'anno di competenza;
 - d) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali;
 - e) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati da far pervenire brevi manu o all'indirizzo della sede;
 - f) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
 - g) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato entro 60 giorni. L'interessato ha la facoltà di presentare entro 60 giorni ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione;
 - h) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa;
 - i) L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR);
 - j) Sono escluse le partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee;
 - k) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso, per morosità nel pagamento della quota associativa di oltre 6 mesi;
 - l) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
 - m) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

a) I Soci sono tenuti:

- A osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- A svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- A versare la quota associativa;
- A contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

b) I soci hanno diritto:

- A essere informati e a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- a recedere dall'Associazione con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

c) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 6

Volontari

- a) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- b) Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- c) Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- d) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni;

- e) I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- f) I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7

Lavoratori

- g) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 8

Organi dell'Associazione

- a) Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori;
 - l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 9

L'assemblea

- a) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria;
- b) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso;
- c) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Tale periodo può ulteriormente essere ridotto ma non aumentato. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe;
- d) L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un membro del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità;
- e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante invio di lettera a.r., ovvero consegnata a mano, a mezzo sms, fax, e-mail ovvero

con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede, l'ordine del giorno;

f) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art. 4;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

g) L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

h) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

i) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci;

j) Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

- k) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- l) Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto;

Art. 10

Il Consiglio direttivo

- a) L'organo di amministrazione o Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati;
- b) La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati;
- c) I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili;
- d) Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio;
- e) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
- f) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
- g) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, il Consiglio direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, che ha il compito di redigere i verbali di Consiglio e di Assemblea;
 - predispone il bilancio o rendiconto, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- h) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età;
- i) Il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso di almeno quindici giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti la maggioranza dei consiglieri.

Art.11

Il Presidente

- a) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
- b) In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente

Art 12

Organo di controllo

- a) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile;
- b) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile;
- c) L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida generali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Art. 13

Revisore Unico dei Conti

- a) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
- b) Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.;
- c) Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile;
- d) Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14

Norma finale

- a) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio;
- b) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15

Rinvio e clausola di mediazione

- a) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo;
- b) I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali;
- c) Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa;
- d) Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente;
- e) La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Letto, confermato e sottoscritto in Casarano (Le), il 06/10/2023

Presidente:



Vicepresidente:



Segretario:



Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL **23 OTT. 2023**

SERIE **3** NUMERO **1105**

VERSATE EURO **ESENTE**

ADDETTO SPORTELLO P.O.

Antonio Averisogio

* Firma su delega del direttore Provinciale
Antonella Rotello

